



raggiunse i limiti di età per il collocamento in quiescenza, avendo compiuto il 60° anno di età;

che l'art. 5 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigente dell'Istituto, in vigore dal 1° gennaio 1942, dà facoltà all'Amministrazione di trattenere in servizio detto personale fino al limite di 65 anni;

che il Direttore Generale del tempo, in base alle disposizioni del citato art. 5, stabilì, con sua decisione del 8 febbraio 1944, di trattenere in servizio nella posizione di "fuori ruolo" il Rag. Cristiani, fino al raggiungimento del 65° anno di età, alle seguenti condizioni:

1) liquidazione alla data del 21 febbraio 1944 del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità;

2) riconoscimento del diritto agli interessi del 5% sulle somme derivanti dalla liquidazione di cui sopra previo accantonamento delle somme stesse fino alla effettiva estinzione dal servizio del